

# PO FEAMP

# ITALIA 2014/2020

---

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI e la PESCA

Reg. (UE) n. 508/2014

---

## ***DISPOSIZIONI COMUNI***

***ai BANDI DI ATTUAZIONE delle MISURA a REGIA***

***RIVOLTE ai BENEFICIARI dei FINANZIAMENTI***

# INDICE

<b>Principi generali</b>	<b>3</b>
<b>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO</b> <b>3</b>	
<b>1 Riconoscimento delle spese già sostenute</b>	<b>3</b>
<b>2 Metodologia applicativa delle deroghe all'intensità dell'aiuto</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Deroga prevista al paragrafo 2 dell'art. 95 del Reg.(UE) n. 508/2014</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Deroga prevista al paragrafo 3 dell'art. 95 del Reg.(UE) n. 508/2014</b>	<b>5</b>
<b>2.3 Deroga prevista al paragrafo 4 dell'art.95 del Reg.(UE) n. 508/2014</b>	<b>7</b>
<b>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b> <b>8</b>	
<b>3 Accettazione del finanziamento, avvio dell'operazione, e adempimenti del beneficiario</b>	<b>8</b>
<b>4 Rimodulazioni alla concessione del finanziamento</b>	<b>8</b>
<b>4.1 Tempi di realizzazione dell'operazione e proroga</b>	<b>8</b>
<b>4.2 Rimodulazione a seguito di aggiudicazione di gara</b>	<b>9</b>
<b>4.3 Varianti in corso d'opera</b>	<b>9</b>
<b>5 Erogazione del sostegno finanziario</b>	<b>11</b>
<b>5.1 Modalità di erogazione del sostegno</b>	<b>11</b>
<b>5.2 Monitoraggio finanziario</b>	<b>12</b>
<b>5.3 Istanze di pagamento del sostegno</b>	<b>12</b>
<b>5.4 Riconoscimento delle spese sostenute</b>	<b>14</b>
<b>6 Obblighi del beneficiario e decadenza del beneficio</b>	<b>15</b>
<b>6.1 Obblighi del beneficiario</b>	<b>15</b>
<b>6.2 Decadenza, revoca e rinuncia al sostegno</b>	<b>16</b>
<b>7 Obblighi di pubblicità dell'operazione</b>	<b>16</b>
<b>STABILITÀ DELL'OPERAZIONE</b> <b>17</b>	
<b>8 Stabilità dell'operazione</b>	<b>17</b>
<b>8.1 Obblighi di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013</b>	<b>17</b>
<b>8.2 Altri obblighi di stabilità dell'operazione</b>	<b>17</b>
<b>8.3 Inosservanza e deroghe</b>	<b>18</b>
<b>8.4 Controlli successivi alla realizzazione dell'operazione</b>	<b>18</b>
<b>ALTRI INFORMAZIONI</b> <b>19</b>	
<b>9 Disposizioni finali</b>	<b>19</b>
<b>10 Informativa in materia di dati personali</b>	<b>19</b>

## **Principi generali**

Le presenti disposizioni, che entrano in vigore alla data del relativo decreto di approvazione, si applicano a tutti i bandi a regia regionale, e ai bandi emanati dei FLAG per le operazioni a propria regia, successivamente a tale data.

Esse riguardano disposizioni comuni ai bandi di misura attinenti:

- al riconoscimento delle spese già sostenute ed alla metodologia definita per l'applicazione delle deroghe all'intensità dell'aiuto;
- alle procedure che il beneficiario di un finanziamento è tenuto a seguire nel corso dell'operazione a partire dall'emissione del provvedimento di concessione, cioè dall'avvio dell'investimento, fino alla sua conclusione;
- agli obblighi che il beneficiario di un finanziamento è tenuto a osservare fino al termine stabilito per garantire la stabilità dell'operazione;
- ad altre informazioni che l'amministrazione è tenuta a rendere ai potenziali beneficiari.

Durante tutta la realizzazione e fino al termine di stabilità di un'operazione il beneficiario è sempre tenuto al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente nonché delle disposizioni specifiche del bando di Misura al quale ha partecipato.

## **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

### **1 Riconoscimento delle spese già sostenute**

Di seguito si riportano le disposizioni relative all'ammissione al finanziamento delle spese già sostenute. Per spese già sostenute si intendono le spese documentate nel periodo compreso dal 25/11/2015 (data di approvazione del Programma Operativo FEAMP da parte della Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452) e la data di presentazione della domanda.

La documentazione che il richiedente è tenuto a presentare è la seguente:

- a) Computo Metrico delle opere edili realizzate allo stato di avanzamento attuale, a firma del Direttore Lavori;
- b) Certificato di Pagamento documentazione dei lavori per ogni S.A.L. a firma originale del Direttore Lavori (laddove presenti, o obbligatori per legge);
- c) copia conforme all'originale delle fatture, riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura);
- d) copia conforme all'originale delle fatture per lavori, e di quelle emesse dai professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;
- e) copia conforme dei Modelli F24 afferenti ai versamenti delle ritenute d'acconto operate sui pagamenti effettuati, corredata da dichiarazione, resa a norma del D.P.R. n. 445/2000, di pertinenza di ogni Modello alla fattura di riferimento;
- f) dichiarazioni liberatorie<sup>1</sup> relative alle fatture presentate, riferibili ai beni acquistati o per i quali è versato l'acconto, ai lavori effettuati, e alle attività di progettazione e direzione lavori. Le liberatorie

<sup>1</sup> Il modello di dichiarazione liberatoria eventualmente utilizzabile è allegato al vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dalla Regione Campania (Allegato 36).

dovranno essere corredate da documento di identità del dichiarante, e riportare gli estremi delle fatture e del pagamento di cui al successivo punto k;

- g) per i lavori e per ciascun bene o servizio fornito, dichiarazione di assenza di vincoli di parentela o di affinità fino al IV grado, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile, tra il richiedente e la ditta fornitrice di beni o servizi o esecutrice dei lavori;
- h) documento di trasporto dei beni forniti, qualora presente, nel quale dovrà essere possibile effettuare la rispondenza con le fatture di pagamento degli stessi;
- i) i certificati di conformità CE relativi agli acquisti effettuati, qualora conclusi;
- j) eventuale certificazione di un tecnico contabile abilitato relativa al carattere non detraibile dell'IVA di cui si chiede il riconoscimento;
- k) riscontro dei pagamenti effettuati:
  - a. per pagamenti con bonifico bancario o postale:
    - copia ordine di bonifico da cui si evincano gli estremi del destinatario del pagamento;
    - copia estratto conto bancario (o postale) intestato al richiedente il sostegno che attesti detto pagamento e l'effettiva uscita finanziaria ovvero, in alternativa, documento bancario rilasciato dalla Banca (o da Uff. Poste Italiane) attestante l'esecuzione dell'operazione contabile bancaria o postale con l'indicazione dell'identificativo unico di riferimento dell'operazione;
  - b. per pagamenti con ricevuta bancaria:
    - copia ricevuta bancaria contenente l'indicazione del destinatario del pagamento e gli estremi del pagamento con relativa copia dell'estratto bancario intestato al richiedente il sostegno che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria;
  - c. per pagamenti con utilizzo di carta di credito aziendale o bancomat:
    - copia dell'estratto conto bancario intestato al richiedente il sostegno che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria;
  - d. per pagamenti con assegno circolare:
    - copia dell'assegno circolare contenente l'indicazione del destinatario del pagamento e gli estremi di pagamento con relativa copia dell'estratto bancario intestato al richiedente il sostegno che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria;
- l) certificazione resa dal fornitore del bene attestante che la spesa oggetto di cofinanziamento si riferisce a beni di nuova fabbricazione.

## **2 Metodologia applicativa delle deroghe all'intensità dell'aiuto**

In linea di principio il paragrafo 1 dell'art. 95 del Reg. (UE) n. 508/2014 dispone un tasso di sostegno pubblico all'operazione pari al 50%, per tutte le misure di finanziamento.

Il medesimo articolo, ai paragrafi 2, 3 e 4, prevede l'applicazione di deroghe al citato paragrafo 1. Di seguito si riporta la metodologia generale per l'applicazione di dette deroghe.

Si precisa che per alcune misure di finanziamento sono previsti peculiari regimi di intensità dell'aiuto, che verranno puntualmente riportati negli specifici bandi di misura, ai quali si rinvia.

## **2.1 Deroga prevista al paragrafo 2 dell'art. 95 del Reg.(UE) n. 508/2014**

Il paragrafo 2 dell'art. 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce che, in deroga al paragrafo 1 (tasso di cofinanziamento pubblico pari al 50%), gli Stati membri possono applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa totale ammissibile quando:

- a) il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, paragrafo 2, TFUE, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi;
- b) l'intervento è connesso all'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 67 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- c) (*omissis*);
- d) (*omissis*);
- e) l'intervento è connesso ai premi ai sensi dell'art. 33 o 34, nonché alle compensazioni ai sensi dell'art. 54, 55 o 56 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- f) (*omissis*).

## **2.2 Deroga prevista al paragrafo 3 dell'art. 95 del Reg.(UE) n. 508/2014**

Il paragrafo 3 dell'art. 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce che, in deroga al paragrafo 1 (tasso di cofinanziamento pubblico pari al 50%), gli Stati membri possono applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando:

- a) l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I (Sviluppo sostenibile della pesca), II (Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura) o IV (Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione) e soddisfa tutti i criteri seguenti:
  - i) interesse collettivo;
  - ii) beneficiario collettivo;
  - iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale;
- b) quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capo III (Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura), soddisfa uno dei criteri di cui sopra alla lettera a), punti i), ii) o iii) e fornisce accesso pubblico ai suoi risultati.

La nota dei Servizi della Commissione del 19/10/2017, prot. Ref. Ares (2017) 5105620, avente ad oggetto: "Attuazione del programma operativo FEAMP 2014-2020. Interpretazione delle norme relativamente all'intensità di aiuto ai sensi dell'art. 95, paragrafo 3 del Regolamento FEAMP" ha fatto chiarezza sull'interpretazione da fornire ai criteri di cui ai precedenti punti i), ii) e iii) della lettera a), stabilendo le definizioni di seguito riportate.

- **Definizione del criterio i) – “Interesse collettivo”**

Il criterio "interesse collettivo" è riferito all'operazione.

Nel caso in cui l'operazione sia attuata da un beneficiario collettivo, il criterio "interesse collettivo" è soddisfatto quando l'operazione è di interesse per i membri del gruppo, di un gruppo di parti interessate (*stakeholders*) o del pubblico in generale. Il raggio di azione dell'operazione quindi va oltre la somma degli interessi individuali dei membri del beneficiario collettivo.

Esempi:

- *Esempio 1: L'acquisto raggruppato da parte dei singoli membri di una cooperativa (al fine di ottenere migliori condizioni commerciali) di attrezzature destinate ad essere possedute e utilizzate dagli stessi non può essere considerato un'azione di interesse collettivo poiché i membri del beneficiario collettivo a cui andrebbe la proprietà delle attrezzature diverrebbero di fatto gli effettivi beneficiari. Al contrario, l'acquisto di un'attrezzatura destinata ad essere di proprietà del beneficiario collettivo (ad esempio, l'acquisto da parte di un'associazione di pescatori di una*

*macchina per migliorare la conservazione del prodotto ittico) per fornire servizi ai suoi membri potrebbe essere nell'interesse collettivo di questi ultimi.*

*Nel caso in cui l'intervento venga realizzato nell'ambito CLLD si può presentare la situazione, sebbene piuttosto rara, in cui il beneficiario non sia collettivo ma l'intervento presenti un interesse collettivo;*

- *Esempio 2: Il beneficiario è un ente privato gestore di un mercato ittico che acquista un macchinario per migliorare la conservazione o pulizia del prodotto ittico del quale beneficiano tutti o parte degli operatori che utilizzano il mercato. Se l'ente privato gestore del mercato non chiede un pagamento da parte degli operatori per l'eventuale utilizzo del macchinario si potrebbe configurare un interesse collettivo per l'intervento, anche se attuato da un singolo beneficiario.*

- **Definizione del criterio ii) – “Beneficiario collettivo”**

Il criterio "beneficiario collettivo" è da intendere come riferito a un'organizzazione riconosciuta dall'autorità responsabile in quanto rappresentante degli interessi dei suoi membri, di un gruppo di parti interessate (*stakeholders*) o del pubblico in generale.

Occorre, pertanto, garantire che le azioni collettive non vengano utilizzate per usufruire indebitamente delle disposizioni più favorevoli previste dal regolamento FEAMP per i beneficiari collettivi. In particolare, esse dovrebbero garantire che il beneficiario sia l'organizzazione collettiva stessa e non i suoi membri.

Esempi:

- *Esempio 1: Il beneficiario è una cooperativa di operatori del settore pesca o acquacoltura che acquista una macchina per migliorare la conservazione del prodotto per tutti i membri della cooperativa. Nel caso ai sensi della legislazione nazionale la cooperativa in oggetto sia considerata un beneficiario collettivo, il criterio risulta soddisfatto. Inoltre, nel caso l'intervento presentato dalla cooperativa venga attuato nell'ambito di una strategia CLLD, potrebbe essere aumentata l'intensità dell'aiuto pubblico fino al 100% a prescindere dal fatto che l'intervento abbia o meno il carattere di "interesse collettivo" e presenti o meno un carattere "innovativo";*
- *Esempio 2: Il beneficiario è un ente privato gestore di un mercato ittico che acquista un macchinario per migliorare la conservazione o pulizia del prodotto ittico del quale beneficiano tutti o parte degli operatori che utilizzano il mercato. Tuttavia se l'ente privato gestore del mercato non è riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale come organismo collettivo non è possibile considerare il criterio riguardante il beneficiario collettivo come soddisfatto.*

- **Definizione del criterio iii) – “Elementi innovativi, se del caso, a livello locale”**

Non esiste una definizione comunitaria per l'innovazione in quanto tale. Tuttavia, nel definire i criteri per gli elementi innovativi, può essere utilizzato come orientamento l'articolo 26 del FEAMP nonché il manuale di Oslo riguardante i dati sull'innovazione, redatto dall'OCSE e utilizzato da Eurostat: <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLO-EN.PDF>. L'operazione deve presentare elementi innovativi, a livello locale o meno, e solo a livello locale se ciò è pertinente.

Esempio:

- *Esempio 1: Un'operazione eseguita da una cooperativa riconosciuta dalla legislazione nazionale come organismo collettivo che acquista un'attrezzatura innovativa (così come riconosciuta dall'autorità di gestione) per migliorare il processo di trasformazione del prodotto ittico di cui beneficeranno i membri della cooperativa stessa, soddisfa in principio i tre criteri all'articolo 95, paragrafo 3, lettera a) e potrebbe beneficiare di un'intensità di aiuto fino al 100%.*
- *Esempio 2: nel caso l'intervento si svolga nell'ambito di una strategia CLLD e riguardi una nuova attrezzatura per la trasformazione del prodotto ittico che sia già stata utilizzata altrove nello Stato membro ma che non è presente nell'area coperta dal FLAG nel quale si trova il possibile beneficiario,*

*si può comunque ritenere soddisfatto il criterio al terzo capoverso dell'articolo 95 paragrafo 3, lettera a) e alzare l'intensità di aiuto fino al 100% ai sensi della deroga alla lettera b) dello stesso paragrafo, a prescindere che l'intervento abbia il carattere di interesse collettivo o che sia attuato da un beneficiario collettivo.*

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, la Regione Campania stabilisce le seguenti 3 tipologie di intensità dell'aiuto pubblico:

1. **80%** di intensità dell'aiuto pubblico, nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato collettivo che realizza un investimento finalizzato a migliorare le performance produttive della propria collettività. Ad esempio: acquisto di una macchina per il ghiaccio, installazione di una cella frigorifera, ovvero l'acquisto di un carro ponte per l'alaggio dei pescerecci utilizzato unicamente da tutti i membri di una impresa associata.
2. **90%** di intensità dell'aiuto pubblico nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato collettivo che realizza un investimento finalizzato a migliorare le performance produttive di una collettività ben più ampia del soggetto collettivo. Ad esempio: acquisto di una macchina per il ghiaccio, di un carro ponte, di celle frigo, etc. finalizzato a migliorare le performance produttive non solo del richiedente ma dell'intera collettività dei pescatori, senza il pagamento di un corrispettivo da parte di quest'ultimi salvo le spese legate ai costi di funzionamento.
3. **100%** di intensità dell'aiuto pubblico nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato collettivo che realizza un investimento finalizzato a migliorare l'ambiente marino, le competenze professionali, la conoscenza sugli habitat marini, nonché a promuovere il settore della pesca e dei pescatori etc.. Ad esempio: la realizzazione di un'operazione finalizzata al recupero degli attrezzi da pesca perduti; la realizzazione di un'operazione innovativa ovvero una campagna di sensibilizzazione, ecc.

### **2.3 Deroga prevista al paragrafo 4 dell'art.95 del Reg.(UE) n. 508/2014**

Il paragrafo 4 dell'art. 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce che, in deroga al paragrafo 1 (tasso di cofinanziamento pubblico pari al 50%), si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità di aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato 1 al Reg. UE 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca artigianale: aumento di	30
Interventi attuati da Organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III: aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi a norma dell'articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l'ammodernamento dei motori principali o accessori: riduzione di	20
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI (Piccole e Medie Imprese) come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrono più condizioni di cui sopra, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

## DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

### 3 Accettazione del finanziamento, avvio dell'operazione, e adempimenti del beneficiario

Entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, il beneficiario è tenuto ad avviare la realizzazione dell'operazione e a darne immediata comunicazione alla UOD territorialmente competente, corredata da:

- accettazione incondizionata del finanziamento concesso<sup>2</sup>,
- comunicazione di avvio dell'operazione, o (in caso di beneficiario stazione appaltante) comunicazione di avvio delle procedure di gara, comunicazione dei CIG, e data prevista per l'ultimazione delle procedure di aggiudicazione;
- scelta della modalità di erogazione del finanziamento descritte al paragrafo "Modalità di erogazione del sostegno";
- coordinate del conto corrente dedicato<sup>3</sup>, (il conto corrente può non essere esclusivo nei casi di operazioni che non prevedono spesa da parte del beneficiario, ad es premi, compensazioni, ecc.);
- generalità, codice fiscale, recapiti del Direttore dei Lavori, ed eventualmente (qualora previsto in caso di beneficiario stazione appaltante) generalità, codice fiscale, recapiti del RUP;
- copia conforme dei documenti di conferimento degli incarichi ai professionisti e di ogni altro incarico;
- copia conforme dei contratti di lavori, servizi e forniture, o copia conforme delle conferme d'ordine, stipulati o emesse per la realizzazione dell'operazione. I contratti o i preventivi oggetto di conferme d'ordine, afferenti a forniture di beni o servizi, devono espressamente regolamentare le modalità e la tempistica della fornitura e dei pagamenti, se questi sono previsti per acconti e saldo;
- (qualora previsto) contratti e documentazione relativa all'acquisto di immobili e imbarcazioni;
- indirizzo del responsabile per il beneficiario, presso cui è conservata tutta la documentazione amministrativa, progettuale, tecnica e contabile, relativa all'operazione.

### 4 Rimodulazioni alla concessione del finanziamento

#### 4.1 Tempi di realizzazione dell'operazione e proroga

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intera operazione nel termine indicato nel provvedimento di concessione del finanziamento<sup>4</sup>; da tale termine decorre il termine previsto per la presentazione dell'istanza di pagamento finale.

<sup>2</sup> La mancanza di accettazione espressa e senza riserve da parte del richiedente non consente di perfezionare giuridicamente il vincolo per la Regione Campania e, pertanto, si procederà alla revoca del Decreto di concessione del finanziamento e allo scorrimento della graduatoria di merito.

<sup>3</sup> Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente da atto di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in caso mancata o errata dichiarazione all'Amministrazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) il sostegno non potrà essere erogato, e l'Amministrazione non potrà esserne ritenuta responsabile.

<sup>4</sup> Tale termine tiene conto dei tempi di realizzazione indicati dallo stesso beneficiario nella domanda di sostegno.

È fatta salva l'eventuale proroga concessa, ovvero la rilevanza della causa di forza maggiore come configurata dalla disciplina comunitaria, sempre supportate da congrua documentazione giustificativa, relazione tecnica sullo stato di realizzazione, e nuovo cronogramma.

L'istanza di proroga<sup>5</sup> deve essere presentata entro i 60 giorni precedenti il termine di conclusione dell'operazione alla UOD territorialmente competente e dovrà contenere le motivazioni che giustificano la richiesta<sup>6</sup> (cause indipendenti dalla propria volontà e comunque non imputabili al richiedente) e il nuovo cronogramma degli interventi.

La UOD territorialmente competente, ad avvenuta acquisizione della richiesta, provvede a dare avvio al procedimento per la concessione della proroga e a darne comunicazione al beneficiario con contestuale indicazione del Responsabile dell'istruttoria.

La proroga è concessa con provvedimento espresso della UOD territorialmente competente, di norma, entro 60 giorni dalla richiesta, notificato al Beneficiario.

Di norma può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a quattro (4) mesi. Ulteriori proroghe devono essere motivate da cause non imputabili al richiedente.

#### **4.2 Rimodulazione a seguito di aggiudicazione di gara**

Il beneficiario, che sia stazione appaltante ai sensi dell'art 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è tenuto all'osservanza del medesimo decreto. In proposito, ad avvenuto espletamento della gara e prima dell'aggiudicazione, è tenuto a trasmettere<sup>7</sup> alla UOD territorialmente competente per l'operazione la seguente documentazione:

- copia degli atti di gara (nomina RUP, determinazione a contrarre, bando, capitolato, disciplinare, pubblicazioni, verbali di gara), entro e non oltre il termine di tre giorni dalla proposta di aggiudicazione.

Dopo l'aggiudicazione definitiva il beneficiario è tenuto a trasmettere:

- atto di aggiudicazione, verbale di consegna, contratto di appalto dei lavori registrato, copia degli atti di conferimento degli incarichi, ecc.);
- dichiarazione, resa dal Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'accertata regolarità delle norme di sicurezza sul lavoro allestite nel cantiere ovvero adottate in conformità delle disposizioni vigenti e del "piano della sicurezza";
- copia degli altri atti di aggiornamento del progetto finanziato (approvazione nuovo quadro economico, adeguamento del cronoprogramma dei lavori, ecc.).

Il provvedimento di rimodulazione di norma è emanato entro 30 giorni dalla richiesta, e notificato al Beneficiario.

#### **4.3 Varianti in corso d'opera**

Le varianti in corso d'opera sono ammesse, a condizione che resti invariata la funzionalità complessiva e le finalità originarie dell'operazione, e che i nuovi interventi siano coerenti con dette finalità.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti:

<sup>5</sup> Il modello di istanza di proroga è allegato al vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dalla Regione Campania (Allegato 29).

<sup>6</sup> Una variante in corso d'opera non può essere considerata motivazione valida per la concessione della proroga.

<sup>7</sup> Il modello di trasmissione è allegato al vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dalla Regione Campania (Allegato 24).

1. il cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
2. il cambio della localizzazione dell'investimento;
3. le modifiche del quadro economico originario;
4. le modifiche tecniche sostanziali intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto finanziato.

Con riferimento al punto 3 di cui appena sopra, non sono ammissibili varianti che comportino una modifica delle voci delle categorie di spesa<sup>8</sup> indicate nel quadro economico finanziario originario dell'operazione. Pertanto, sono consentite varianti nell'ambito delle sole categorie di spesa.

Inoltre, sono considerate varianti le variazioni di importo pari o superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 35% del costo totale dell'operazione finanziata, al netto delle spese generali. A copertura della variante non possono essere portate, in riutilizzo, eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Salvo quanto sopra riferito, non sono considerate varianti:

- (con riferimento alla categoria "Lavori" del quadro economico finanziario) gli adeguamenti tecnici del progetto, o le modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative, sempre che: siano di importo non superiore al 10% delle singole categorie di lavori del computo metrico approvato; non comportino un aumento del costo totale dell'investimento; e, in ogni caso, non oltrepassino la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa;
- (con riferimento alla categoria "Forniture" del quadro economico finanziario) Il cambio di fornitore o della marca ovvero del modello dell'attrezzatura, sempre che interessino una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

Con riferimento al punto 4 di cui sopra, non sono ammissibili varianti che comportino una diminuzione del punteggio attribuito all'operazione per l'ammissione al finanziamento, tale da farle perdere posizione utile in graduatoria, o eventuale priorità, in base ai quali è stato accordato il finanziamento.

Le varianti devono essere preventivamente richieste dal beneficiario<sup>9</sup>, e supportate dalla completa documentazione tecnica illustrativa della variante e delle sue motivazioni, nonché computo metrico di variante e di raffronto, quadro di comparazione tra progetti originario e di variante, e nuovo quadro economico finanziario. Al beneficiario viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di approvazione della variante, con indicazione del Responsabile.

Dopo l'istanza di variante il beneficiario ha facoltà di realizzarne i lavori, le forniture e gli acquisti, fermo che, per essere ammessa al finanziamento, la variante deve essere espressamente approvata dall'Amministrazione. Il provvedimento di approvazione, di norma, è emanato entro 60 giorni dalla richiesta, e notificato al Beneficiario. L'approvazione della variante è subordinata allo svolgimento delle verifiche in loco, previamente comunicate al beneficiario per garantirne il supporto.

Il beneficiario ha facoltà di realizzare le variazioni che non costituiscono varianti; queste potranno essere approvate dall'Amministrazione direttamente all'accertamento finale. Tali variazioni vanno comunque preventivamente comunicate all'Amministrazione, la quale ha facoltà di verificare che non si tratti di variante e, se del caso, chiedere al beneficiario integrazioni e rendere le opportune osservazioni.

La realizzazione di una variante non richiesta, o non approvata, comporta il mancato riconoscimento delle relative spese. In tale circostanza, possono essere riconosciute le originarie spese ammesse al

<sup>8</sup> Lavori, Impianti, Forniture di beni, Spese generali, ecc.

<sup>9</sup> Il modello di Istanza di variante è allegato al vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dalla Regione Campania (Allegato 26).

finanziamento non interessate dalla variante, sempre che l'operazione conservi la sua funzionalità e finalità. In caso contrario si procede alla revoca del beneficio concesso.

L'inammissibilità totale o parziale della variante, o la minore spesa derivante da variante rispetto a quella originaria ammessa al finanziamento, comporta la rimodulazione di quest'ultima, anche con riferimento alle spese generali, oltre che la rimodulazione del finanziamento pubblico.

In ogni caso, le variazioni non costituenti variante, e le varianti, anche se approvate, non possono comportare aumento del finanziamento concesso, o aumento dei tempi di realizzazione. Eventuali maggiori spese sono sempre a carico del beneficiario.

## 5 Erogazione del sostegno finanziario

### 5.1 Modalità di erogazione del sostegno

A scelta del beneficiario il contributo può essere liquidato in Soluzione Unica o, in alternativa, per Stati di Avanzamento.

Nel caso di erogazione in Soluzione Unica, il beneficiario realizza l'intera operazione sostenendone la spesa con risorse proprie e, a realizzazione ultimata, chiede l'accertamento finale e l'erogazione del finanziamento.

Nel caso di erogazione per Stati di Avanzamento, il beneficiario realizza l'operazione in tre fasi, di cui la prima e la terza sono obbligatorie<sup>10</sup>:

1. Anticipazione: per importo non superiore al 40% del finanziamento pubblico concesso, dietro presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione del finanziamento pubblico concesso aumentata del 5%, di durata non inferiore a quella dell'operazione e comunque dell'emissione del provvedimento di erogazione del saldo.
2. Acconti: in numero massimo di due, ridotto a una nel caso di operazione di spesa complessiva non superiore a € 100.000,00, fino a concorrenza del 90% del contributo totale concesso, sempre che l'avanzamento finanziario complessivo dell'operazione, realizzato e rendicontato, sia superiore al 50%. Gli acconti sono concessi dietro presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell'importo del finanziamento pubblico liquidato per aconto aumentato del 5%, di durata non inferiore a quella dell'operazione e comunque dell'emissione del provvedimento di erogazione del saldo;
3. Saldo: a realizzazione ultimata. La richiesta di erogazione del saldo dovrà essere esaustiva di tutta la documentazione atta a consentire l'accertamento tecnico e amministrativo finale.

È facoltà del beneficiario presentare, già all'atto della richiesta di anticipazione, una polizza fideiussoria che garantisca complessivamente il contributo pubblico di cui ai precedenti punti 1 e 2, di durata non inferiore a quella dell'operazione e comunque dell'emissione del provvedimento di erogazione del saldo.

La polizza fideiussoria può essere rilasciata da:

- un Istituto di credito, regolarmente operante sul territorio nazionale, sotto la vigilanza della Banca d'Italia;
- una compagnia assicurativa, regolarmente operante sul territorio nazionale, e autorizzata all'esercizio del ramo cauzione di cui alle lettere b) e c) della L. n. 348 del 10/06/1982, e iscritta negli appositi albi, a cura e sotto la vigilanza dell'IVASS;

<sup>10</sup> Per poter procedere all'erogazione per stati di avanzamento è obbligatorio chiedere ed ottenere l'anticipazione.

- un intermediario finanziario autorizzato a emettere garanzie nei confronti del pubblico e iscritto nell'albo di cui al vigente art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (TUB – Testo Unico Bancario), c.d. Albo Unificato, a cura e sotto la vigilanza della Banca d'Italia.

Nel caso di beneficiario pubblico la garanzia è resa sotto forma di lettera di impegno<sup>11</sup>.

## 5.2 Monitoraggio finanziario

Qualunque sia la modalità di pagamento scelta, a partire dalla data di avvio dell'operazione il beneficiario è tenuto a trasmettere trimestralmente la documentazione per il monitoraggio finanziario, secondo apposita scheda<sup>12</sup> compilata e sottoscritta, unitamente ai documenti di spesa, estratto del conto corrente dedicato, modelli F24 relativi alle Ritenute d'Acconto, eventuale altra documentazione richiesta nel provvedimento di concessione.

Con la presentazione della domanda di pagamento per acconto, saldo o in unica soluzione, il beneficiario è tenuto ad inoltrare l'aggiornamento della documentazione di spesa rispetto all'ultimo monitoraggio finanziario, e tutta la documentazione di rendicontazione non dovuta nel monitoraggio stesso, e comunque indicata nel provvedimento di concessione.

## 5.3 Istanze di pagamento del sostegno

L'istanza di anticipazione<sup>13</sup> deve essere presentata dal beneficiario entro 90 giorni dalla notifica del decreto di concessione del finanziamento.

Nel caso di beneficiario soggetto privato che sia anche stazione appaltante la richiesta dell'anticipazione potrà avvenire solo a seguito dell'aggiudicazione della gara, e della relativa rimodulazione del finanziamento concesso, da parte dell'Amministrazione.

L'istanza di erogazione dell'acconto deve essere sostenuta da un avanzamento finanziario complessivo realizzato e rendicontato superiore al 50% del totale dell'operazione; l'istanza di erogazione del saldo o in soluzione unica, deve essere inoltrata entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'operazione<sup>14</sup>.

In ogni caso la somma dell'anticipazione e degli acconti erogati non può superare il 90% del contributo totale concesso.

In ogni caso, al beneficiario viene data comunicazione dell'avvio del procedimento, con indicazione del Responsabile e del Revisore. La liquidazione è operata con provvedimento espresso, di norma entro 30 giorni dalla richiesta, notificato al Beneficiario.

L'erogazione del contributo in occasione di acconto, saldo, e pagamento in soluzione unica, è sempre subordinata allo svolgimento dei controlli di I livello (verifiche amministrative, compreso i controllo delle dichiarazioni, e verifiche in loco previamente comunicate al beneficiario per garantirne il supporto). Il pagamento dell'anticipazione non è subordinato a verifica in loco.

<sup>11</sup> Le disposizioni relative alle garanzie sono riportate al par. 12.2 del vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli, adottato dalla Regione Campania. Il modello di polizza fideiussoria, per beneficiari soggetti privati, e di lettera di impegno, per i soggetti pubblici, sono allegati allo stesso Manuale (Allegati 34 e 35).

<sup>12</sup> Il modello di Scheda di Monitoraggio finanziario è allegato al vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dalla Regione Campania (Allegato 53).

<sup>13</sup> Il modello di istanza di erogazione dell'anticipazione è allegato al vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dalla Regione Campania (Allegato 37).

<sup>14</sup> Il modello di istanza di erogazione dell'acconto, del saldo, o in soluzione unica, è allegato al vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dalla Regione Campania (Allegato 39).

Nella rendicontazione il beneficiario è tenuto a presentare ogni documento di spesa, fattura o ricevuta o quietanza, ogni modello F24 di versamento delle ritenute d'acconto a valere sugli stessi documenti, ogni estratto del conto corrente dedicato da cui risulti il pagamento delle spese rendicontate, non ancora prodotto con il monitoraggio finanziario.

Nella rendicontazione il beneficiario è tenuto a presentare, inoltre: le dichiarazioni liberatorie; relazione descrittiva degli interventi realizzati; rendiconto analitico della spesa con elenco giustificativi di spesa e pagamento in forma di Scheda di monitoraggio finanziario; copie dei contratti o conferme d'ordine o incarichi eventualmente non ancora trasmessi e afferenti alle spese rendicontate; e in caso di lavori, Computo Metrico aggiornato, Certificati di Pagamento e documenti di (S.A.L.), sottoscritti dal Direttore dei Lavori.

Il beneficiario, inoltre, è tenuto a trasmettere anche i documenti di trasporto e le stampate dei bonifici anche se disposti tramite home banking. È salva la facoltà per l'Amministrazione di chiedere ogni documento ritenuto necessario per comprovare l'effettività e la correttezza della spesa. Potrà essere richiesto, ad esempio, di esibire la documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA, specifica documentazione afferente all'acquisto dell'imbarcazione o dell'immobile, o dei mezzi mobili, ecc.

La domanda di pagamento del saldo (o in soluzione unica) deve essere corredata della stessa documentazione prevista per l'acconto, aggiornata con le spese non ancora prodotte con il monitoraggio finanziario, oltre a: relazione illustrativa, e relazione del tecnico incaricato; Computo Metrico consuntivo, originale del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione sottoscritto dal tecnico incaricato; tutta la documentazione relativa alla funzionalità, qualità, e sicurezza dell'opera eseguita, e relativa a ogni autorizzazione, parere, concessione, ecc., previsti per legge; i certificati di conformità CE relativi agli acquisti effettuati; copia del registro dei beni ammortizzabili o altro registro previsto dalla normativa vigente su cui risultino iscritti i beni acquistati ove dovuto; registri IVA o altri previsto dalla normativa vigente relativa all'imposta non detraibile ove ammessa a finanziamento; ogni ulteriore atto e adempimento esplicitamente previsto dal provvedimento di concessione, o necessario in ragione delle specificità dell'operazione finanziata.

All'accertamento finale il beneficiario deve presentare, nel caso di interventi su imbarcazioni o immobili:

- attestazione di un organismo tecnico riconosciuto (RINA o altro registro di classificazione riconosciuto), ai sensi delle normative vigenti in materia, circa la sussistenza dei requisiti di sicurezza dell'imbarcazione, e che con l'intervento non ne siano variati i dati tecnici;
- documentazione della costituzione e registrazione del Vincolo di Destinazione sull'imbarcazione o sull'immobile.

Si rimarca che, nell'istruttoria del saldo del finanziamento o del pagamento in soluzione unica, l'accertamento finale è valutata:

- la sussistenza delle condizioni oggettive rilevanti per l'attribuzione del punteggio di merito, di cui alla griglia di valutazione (Criteri di selezione), rientranti nei "Criteri trasversali" e nei "Criteri relativi all'operazione", ove tali criteri siano legati alla realizzazione dell'operazione<sup>15</sup>;
- la sussistenza di eventuali altre condizioni richieste per le specifiche misure.

<sup>15</sup> La verifica è espressamente richiesta nel documento "Criteri di selezione delle operazioni" al paragrafo "Selezione delle operazioni" adottato dall'AdG nazionale.

#### **5.4 Riconoscimento delle spese sostenute**

Ai fini della correttezza delle operazioni di spesa, il beneficiario è tenuto a operare tutti i movimenti finanziari<sup>16</sup> esclusivamente sul conto corrente bancario/postale appositamente aperto e dedicato all'operazione.

Tutte le spese devono essere giustificate da fatture o altro documento equivalente a norma di legge. I documenti di spesa devono rispondere ai requisiti di legge (estremi dell'emittente e del destinatario, numero e data, importi imponibili, aliquote IVA, diciture IVA, Bollo e altre diciture fiscali, importo totale, ritenute d'acconto, importo netto, ecc.), devono essere completi e corretti, e riportare la dicitura "PO FEAMP Campania 2014/2020. Misura \_\_\_\_\_. C.U.P. \_\_\_\_\_. Concessione con Decreto Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. I documenti di spesa, in caso di fornitura, devono riportare la specifica del bene acquistato e il numero di matricola di fabbricazione se attribuito dal costruttore, e devono essere assistiti dai pertinenti Documenti di Trasporto (DDT), e ove previsto, dai modelli F24 di versamento delle Ritenute d'Acconto.

Ai fini della corretta esecuzione della spesa il beneficiario è tenuto ad effettuare ogni pagamento con bonifico bancario/postale, il quale dovrà riportare data e numero della transazione, destinatario, conto di emissione e di destinazione, e in causale gli estremi del documento di pagamento riscontrato e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) dell'operazione (acquisito dall'Amministrazione e comunicato al beneficiario).

Ogni movimento deve risultare nel conto corrente dedicato, il cui estratto deve coprire tutta la sua durata dall'apertura alla chiusura. Per ogni documento di spesa emesso il fornitore deve rendere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarazione liberatoria del pagamento, riportante gli elementi salienti del documento di riferimento e del bonifico (numero data e importo)<sup>17</sup>, accompagnati da proprio documento di identità in corso di validità al momento del rilascio.

Si precisa che ai fini del pagamento a titolo di acconto del finanziamento, la spesa per fornitura di beni eventualmente pagata per tranches è riconosciuta, sempre che il contratto riporti le modalità di dilazione della fornitura e del pagamento, a condizione che sia verificata in loco la presenza parziale del bene; in caso contrario il riconoscimento della specifica spesa è differito ad acconto di finanziamento successivo, o al saldo, sempre che sia verificata la presenza del bene in loco.

Si precisa che le spese affette da irregolarità fiscali (incluso il mancato versamento della ritenuta di acconto, o la sua mancata giustificazione al rendiconto), non sono riconosciute, fatte salve le violazioni in materia di imposta di bollo che sono trattate secondo la specifica disciplina. Il pagamento affetto da mancata indicazione del C.U.P. nel bonifico bancario, o eseguito da conto corrente diverso da quello dedicato all'operazione non sono riconosciute.

La spesa non riconosciuta in tutto o in parte, comporta la rimodulazione del quadro economico finanziario dell'operazione, inclusa la rimodulazione delle spese generali.

Qualora dalla rimodulazione del quadro economico finanziario dell'operazione derivi che il saldo, tra il contributo riferito alle spese complessivamente riconosciute e le erogazioni già effettuate, risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

<sup>16</sup>Le entrate del conto saranno costituite dalle erogazioni del finanziamento concesso e dalle risorse depositate dal beneficiario. Le uscite riguarderanno il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento.

<sup>17</sup> Il modello di dichiarazione liberatoria è allegato al vigente Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dalla Regione Campania (Allegato 34).

## 6 Obblighi del beneficiario e decadenza del beneficio

### 6.1 Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a:

- realizzare l'intera operazione, nel rispetto della tempistica concessa, in conformità al progetto originario o di variante approvato. L'eventuale realizzazione parzialmente conforme, o minore spesa ammessa a consuntivo, non può essere inferiore al 51% del costo totale, fermo il rispetto della funzionalità e delle finalità originarie dell'operazione;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato; è tenuto, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi di progetto oggetto della valutazione di merito, e a non sottrarre quanto finanziato alle finalità dell'operazione stessa;
- astenersi dal richiedere o percepire, per l'operazione o per singole spese dell'operazione, altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
- mantenere le condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 10 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- mantenere le condizioni soggettive e oggettive rilevanti per l'attribuzione del punteggio di merito, di cui alla griglia di valutazione (Criteri di selezione), rientranti nei "Criteri trasversali" e nei "Criteri relativi all'operazione", ove tali criteri siano legati alla realizzazione dell'operazione, perché sia garantita la non retrocessione dell'operazione in graduatoria, in posizione non più utile all'accesso al finanziamento;
- osservare gli obblighi in materia di stabilità dell'operazione, (riportati alla sezione "Stabilità dell'operazione" di cui al successivo paragrafo 8);
- qualora si rendesse necessario, riprodurre o integrare la domanda di sostegno, nonché fornire dati e documenti necessari, secondo le richieste dell'Amministrazione, e secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e sopravvenuta;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie per monitorare l'andamento dell'operazione, e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale, come previsto al paragrafo "Monitoraggio finanziario" dal presente documento, e a richiesta dell'Amministrazione;
- garantire l'accesso agli immobili, imbarcazioni, e luoghi dove insistono impianti, macchinari e attrezzi, interessati dall'operazione; dove potranno essere effettuati i legittimi controlli previsti dalla normativa applicabile al finanziamento;
- garantire l'accesso alla documentazione, direttamente o indirettamente afferente all'operazione che l'Amministrazione intenderà visionare o acquisire;
- assicurare collaborazione e supporto nelle operazioni di verifica, controllo, e sopralluogo, e in generale in tutte la fasi del procedimento di finanziamento;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con altri importi dovuti dall'Amministrazione laddove possibile, le somme a titolo di sostegno che dovessero eventualmente risultare erogate in eccesso o indebitamente;
- adempiere agli obblighi di pubblicità di cui al successivo paragrafo "Obblighi di pubblicità dell'operazione".

Ulteriori obblighi a carico del beneficiario sono eventualmente indicati nel provvedimento di concessione del finanziamento.

Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi posti a proprio carico potrà incorrere nella revoca del sostegno, per decadenza sanzionatoria, secondo quanto disposto nel paragrafo successivo.

## **6.2 Decadenza, revoca e rinuncia al sostegno**

La decadenza dal sostegno è configurata dalla normativa come totale o parziale a seconda della violazione. La decadenza è parziale in relazione alla inosservanza riferibile a parte soltanto dell'operazione, alla parziale realizzazione dell'operazione, o alla minore spesa riconosciuta a consuntivo (rimodulazione), e sempre che non ne risulti pregiudicata la regolarità, la funzionalità e la finalità dell'intera operazione. Sono sempre salve sempre le ipotesi di più gravi violazioni e sanzioni.

La rimodulazione è normalmente operata con i provvedimenti di approvazione di variante, o erogazioni del finanziamento fino al saldo; a tutti gli altri casi di decadenza, totale o parziale, consegue la revoca del finanziamento per importo corrispondente.

La revoca è disposta per iniziativa dell'Amministrazione, che può rilevarne le cause in qualunque momento, e in qualunque fase di verifica e controllo, in corso di realizzazione o nel successivo periodo di stabilità dell'operazione.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria al sostegno (recesso) è possibile sia prima che dopo la concessione, oltre che nel periodo di stabilità dell'operazione. In ogni caso, la rinuncia non è ammessa dopo l'avvio di un procedimento di revoca, o qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di una verifica in loco, o anche l'esito negativo dei controlli dovuti a cause per le quali non sarebbe stata consentita la concessione del finanziamento. La rinuncia è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca per decadenza totale dal sostegno, notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca, o di rimodulazione al saldo, si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate in eccesso o indebitamente, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile il recupero è disposto anche a mezzo decurtazione di pari importo di somme dovute al beneficiario per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul medesimo fondo.

Al ricevimento del provvedimento di revoca o di rimodulazione, con contestuale recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. La richiesta di restituzione non è subordinata all'escussione della polizza fideiussoria in possesso dell'Amministrazione. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia la fase di esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

## **7 Obblighi di pubblicità dell'operazione**

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 115 paragrafi 3 e 4, e dell'All. XII paragrafo 2.2 del medesimo regolamento, e del Reg. (UE) n. 821/2014 artt. 3 e 4, i beneficiari del finanziamento sono tenuti ad adottare le misure di informazione e comunicazione di seguito descritte.

Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- a) fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020 – Misura \_\_\_\_\_;

- b) (*per le operazioni che non rientrano nel capoverso successivo*) collocando in luogo facilmente visibile al pubblico, un poster in formato minimo A3, che riporti informazioni sul progetto, un riferimento all'Unione e al Fondo che sostiene l'operazione, e l'ammontare del sostegno finanziario, con l'emblema dell'Unione.

Entro tre (3) mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone in un luogo facilmente visibile al pubblico una targa permanente, o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, che riporti il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, qualora l'operazione soddisfi i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera € 500.000,00;
- b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Quanto alle specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione, e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, si rimanda a quanto previsto nel Reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014<sup>18</sup>.

## STABILITÀ DELL'OPERAZIONE

### 8 Stabilità dell'operazione

#### 8.1 Obblighi di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013

L'operazione conclusa è soggetta alle norme in materia di "Stabilità delle operazioni", di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ai sensi del par. 1 dell'art. 71, per le operazioni caratterizzate da investimenti infrastrutturali o produttivi, il relativo beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto finanziato qualora, entro cinque (5) anni dal pagamento finale, si verifichi quanto segue:

1. cessazione o rilocalizzazione di quanto finanziato al di fuori dell'area del programma della Regione Campania;
2. cambio di proprietà, non autorizzato, di quanto finanziato, che prosciogli un vantaggio indebito;
3. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originali.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 71, per le operazioni caratterizzate da investimenti infrastrutturali o produttivi, il relativo beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto finanziato qualora, entro dieci (10) anni dal pagamento finale, l'attività produttiva sia delocalizzata al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Per termine del pagamento finale si intende la data del decreto con il quale è stato ordinato il pagamento del saldo del sostegno.

#### 8.2 Altri obblighi di stabilità dell'operazione

Il beneficiario è tenuto, altresì, a rispettare:

1. le condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;

<sup>18</sup> Cfr. [http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual\\_identity/pdf/use-emblem\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_it.pdf), oppure consultando le pagine del portale web istituzionale della Regione Campania dedicate al FEAMP, all'indirizzo <http://agricoltura.regionecampania.it/FEAMP/FEAMP.html>.

2. il vincolo di destinazione d'uso costituito, annotato presso Conservatoria dei Registri Immobiliari, presso il Pubblico Registro Automobilistico, o presso il registro matricolare delle imbarcazioni del competente Ufficio Circondariale Marittimo;
3. la disposizione di cui all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, per la quale il proprietario non può trasferire al di fuori dell'Unione, o destinare a fini diversi dalla pesca, un'imbarcazione da pesca che è stata oggetto di sostegno di cui al Titolo V, Capo I, del medesimo regolamento;
4. il divieto di vendita o cessione di nuovi impianti, di impianti ammodernati, e di imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura;
5. l'obbligo di mantenimento delle caratteristiche tecniche, e corretta e regolare manutenzione e gestione delle parti soggette ad usura o consumo, di macchinari, attrezzature e beni finanziati, garantendo così l'efficienza e l'efficacia dell'investimento;
6. l'obbligo di conservazione dei documenti giustificativi di spesa opportunamente organizzati, e l'esibizione in caso di legittimi controlli svolti dall'Amministrazione e dalle Autorità competenti;

Tali obblighi sussistono per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data del pagamento finale, intendendosi per essa la data del decreto con il quale è stato ordinato il pagamento del saldo del sostegno.

### **8.3 Inosservanza e deroghe**

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore"<sup>19</sup>.

L'importo è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, il beneficiario necessiti di spostare in tutto o in parte quanto finanziato, prima del termine di cui sopra, deve darne preventiva comunicazione all'Amministrazione. In ogni caso, tale spostamento può avvenire esclusivamente entro l'area del programma regionale.

Non è consentita al beneficiario l'alienazione di quanto finanziato, prima del termine di cui sopra, salvo la sostituzione del bene a condizione che il bene sostituto abbia valore, capacità e caratteristiche corrispondenti o migliori. In ogni caso l'operazione deve essere comunicata dal beneficiario e autorizzata dall'Amministrazione. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo finanziato per il bene in questione, in proporzione al periodo di non osservanza del vincolo, maggiorato degli interessi legali, in caso di cessione autorizzata; il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero importo finanziato, maggiorato degli interessi legali, in caso di cessione non autorizzata.

### **8.4 Controlli successivi alla realizzazione dell'operazione**

Dal momento della chiusura l'operazione è soggetta ai c.d. controlli "ex post". L'Amministrazione comunica il controllo in programma al beneficiario titolare dell'operazione selezionata, indicando il Responsabile del procedimento.

In tale occasione vengono effettuate le verifiche circa il funzionamento dell'operazione e il mantenimento degli impegni relativi alla stabilità dell'operazione.

Inoltre, dal momento della chiusura l'operazione è soggetta alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

<sup>19</sup> Per la nozione di "Forza maggiore" si rinvia al documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, adottato dall'aAdG nazionale, e alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), consultabile all'indirizzo web <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61970CJ0011&from=IT>.

In tutti i casi, il beneficiario è tenuto a consentire dette verifiche presso i luoghi, e mettere a disposizione tutta la documentazione interessata dall'operazione.

## ALTRE INFORMAZIONI

### 9 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente documento e dagli specifici Bandi di Misura si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché alle Disposizioni Procedurali del RAdG (Manuale delle Procedure e dei Controlli della Regione Campania – Manuale del RAdG), e alle disposizioni adottate dall'AdG nazionale<sup>20</sup>.

I procedimenti interni di attuazione delle operazioni del PO FEAMP Campania 2014/2020, sono svolti in conformità al Manuale del RAdG. In caso di contrasto tra le disposizioni del Manuale, e il combinato disposto dei Bandi di Misura e del presente documento, prevalgono questi ultimi.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto. In caso di accertamento di false dichiarazioni, che abbiano causato danni alla Pubblica Amministrazione o a terzi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 75 e 76 del medesimo decreto, è disposta anche l'esclusione da nuove procedure di finanziamento a valere sulle Misure del PO FEAMP Campania 2014/2020.

L'Amministrazione si riserva, al fine di verificare la sussistenza di irregolarità, o nel caso di irregolarità accertate, ulteriori controlli rispetto a quelli descritti nello specifico Bando di Misura, nelle presenti disposizioni e nel Manuale del RAdG, fino al termine previsto per la stabilità dell'operazione.

L'Amministrazione si riserva, per effetto di atti imposti dall'AdG nazionale o per oggettive ragioni di opportunità, la facoltà di disporre la revoca degli specifici Bandi di Misura; alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle domande di sostegno presentate.

### 10 Informativa in materia di dati personali

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, e in particolare del Reg. (UE) 2016/679 – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (c.d. G.D.P.R. – *General Data Protection Regulation*, e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali; pertanto è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) è il Referente regionale per l'Autorità di Gestione (RAdG) – Dirigente della UOD Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari, e Forestali della Regione Campania, Centro Direzionale di Napoli is. A6 – 80143 Napoli – PEC: [uod.500705@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500705@pec.regione.campania.it).

Il trattamento è necessario per l'esercizio dei pubblici poteri e dei compiti istituzionali di interesse pubblico di cui è investita la Regione Campania, nell'ambito delle funzioni a questa delegate in materia di attuazione

<sup>20</sup> Si segnalano: Criteri di Ammissibilità; Criteri di Selezione; Disposizioni Attuative parte A – Generali; Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura; Linee guida per le Spese Ammissibili; Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.); Disposizioni Procedurali – Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG; FAQ. Si segnala anche il DPR n. 22 del 05/12/2018 – Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE.

del PO FEAMP 2014/2020 dall'Autorità di Gestione nazionale (AdG) del medesimo fondo, di cui ai Regg. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014 e loro regolamenti di attuazione e ss.mm.ii. I dati raccolti nell'arco di tutto il procedimento di finanziamento sono trattati ai fini della completa gestione del fondo (fini istruttori, di accertamento, controllo e verifica, di pagamento e recupero dell'indebito, di monitoraggio, di reporting, di informazione ad altre autorità competenti, ecc.). Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio; al loro mancato, parziale, o inesatto conferimento, potrà conseguire l'impossibilità di esperire i dovuti procedimenti.

Qualora il trattamento debba avvenire per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti, verranno fornite preventive informazioni in merito a tale diversa finalità e trattamento, e ogni ulteriore informazione pertinente.

Ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R, i dati personali raccolti e trattati riguardano identificativi anagrafici (cognome, nome, dati di nascita, residenza, domicilio, ecc.), identificativi fiscali (codice fiscale, partita IVA, ecc.), identificativi informatici (indirizzi e-mail, PEC, web, ecc.), identificativi bancari (numero di conto corrente, codice IBAN, ecc.), nonché informazioni patrimoniali e professionali, se pertinenti al procedimento. In particolare è previsto il trattamenti di dati sensibili inerenti a pendenze e sanzioni amministrative, e a condanne penali.

I dati personali forniti sono oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, profilazione.

I dati sono trasmessi ad autorità pubbliche coinvolte nel procedimento; in particolare, sono destinatari dei dati raccolti l'AdG (MiPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)), l'Autorità di Certificazione nazionale (AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)), la Commissione Europea ([https://ec.europa.eu/commission/index\\_it](https://ec.europa.eu/commission/index_it)), nonché altre pubbliche amministrazioni e autorità di polizia e giudiziarie italiane e dell'Unione Europea. Se pertinente al procedimento i dati possono essere trasmessi ed enti privati di formazione, per la verifica di requisiti professionali.

Il trattamento è effettuato con strumenti manuali, informatici, e telematici, secondo logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle citate funzioni e finalità, e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. In particolare il trattamento in via informatica avviene su portale web SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale, per la gestione di servizi in rete dalla Pubblica Amministrazione Centrale e dagli Enti Territoriali, agendo sulla base di specifiche istruzioni ricevute dal gestore; il destinatario è SIN s.p.a.

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento, e dell'art. 7 del citato Decreto, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento, sui propri dati personali, il diritto:

- di ottenerne l'accesso;
- di ottenerne la rettifica, l'aggiornamento, il completamento, la cancellazione, o la limitazione del trattamento (nei casi previsti dalla vigente normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla vigente normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso (nei casi previsti dalla normativa; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca);
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione, o un'associazione senza scopo di lucro, per l'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della vigente normativa;
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa.

Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato può inoltrare richiesta al titolare del trattamento, ai relativi recapiti, come sopra indicato.

L'interessato, che ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla vigente normativa, inoltre, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personalini, ai sensi dell'art. 77 del citato Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del citato Regolamento.

L'interessato può ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei propri diritti, nonché sulla disciplina normativa in materia, ai seguenti link:

- Reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)  
[https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0679&SUBDOM\\_INIT=ALL\\_ALL&DTS\\_DOM=ALL&CASE\\_LAW\\_SUMMARY=false&type=advanced&DTS\\_SUBDOM=ALL\\_ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&qid=1530630693420&DB\\_TYPE\\_OF\\_ACT=regulation&DTA=2016&locale=it](https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0679&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&CASE_LAW_SUMMARY=false&type=advanced&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&qid=1530630693420&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTA=2016&locale=it)
- Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)  
[https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor\\_it](https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it)
- Garante italiano della protezione dei dati  
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest>